



Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 26/10/2020 10:17:44 - 0015056



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE

Ai Sig.ri magistrati della Corte di cassazione
Al personale amministrativo della Corte di Cassazione
Al Servizio Unico di prevenzione e sicurezza
Alla Commissione per la Manutenzione e
Conservazione del Palazzo di Giustizia

E, p.c.

Al Sig. Procuratore Generale

Al Sig. Presidente del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Direttore della Biblioteca centrale giuridica

Al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati

Al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione

Al Medico competente

Alle Forze di Polizia

Oggetto: indicazioni per la gestione dei casi di contagio e sospetto contagio

Facendo seguito al provvedimento del sig. Primo Presidente del 12 ottobre scorso, con cui si fornivano indicazioni circa le misure di cautela e prevenzione da adottare nei locali della Corte e nel corso delle attività di udienza e di camera di consiglio, nonché all'adozione del Documento di Valutazione del Rischio, approvato in data 22 ottobre 2020 e disponibile sul sito della Corte, si trasmette adesso la nota del 22 ottobre 2020 con la quale il sig. Primo Presidente e il sig. Dirigente della Corte, ricordate le misure di

prevenzione al cui rispetto tutti siano chiamati, offrono indicazioni per la gestione dei casi di contagio e sospetto contagio, invitando magistrati e personale amministrativo ad attenersi alle definizioni dei casi e alle condotte conseguenti.

Corchiodi salutari,

Roma, 26.10.2020

Il Segretario generale
Luigi Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Marini', written over the typed name.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ai Sig.ri magistrati della Corte di cassazione

Al personale amministrativo della Corte di cassazione

Al Servizio Unico di prevenzione e sicurezza

Alla Commissione per la Manutenzione e Conservazione del
Palazzo di Giustizia

e, p.c.

Al Sig. Procuratore Generale

Al Sig. Presidente del
Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Al Sig. Direttore della Biblioteca centrale giuridica

Al Sig. Presidente
Consiglio Ordine Avvocati

Al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione

Al Medico competente

Alle Forze di Polizia

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO

E SOSPETTO CONTAGIO

Nell'ambito dei sistemi di prevenzione per il rischio Covid-19, la tempestività con la quale si individua il soggetto direttamente contagiato e i contatti da questo conseguiti, costituisce punto di forza per il contenimento del virus.

Si ricorda a tutti che sono già state fornite indicazioni e prescrizioni atte a prevenire la diffusione del contagio e si richiama il provvedimento emanato il 12 ottobre 2000, con cui si è provveduto a richiamare gli obblighi a cui sono tenuti coloro che accedono al Palazzo e a indicare le modalità di preparazione e gestione di udienze, adunanze e camere di consiglio¹.

L'aggravarsi del numero dei contagi impone il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e si ricorda che i DPCM del 13 e del 18 ottobre scorso impongono l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, compresi ovviamente le aule di udienza e adunanza, le stanze ove si svolgono le camere di consiglio e quelle in cui il personale di magistratura, di cancelleria e addetto ai servizi lavora, nonché gli ascensori e gli stessi corridoi. Tale obbligo non ammette deroghe (se non quelle previste dalle norme suddette) e si aggiunge al distanziamento e all'igiene frequente delle mani.

Corre anche l'obbligo di richiamare tutti al più rigoroso rispetto delle norme di cautela, evitando che nei locali della Corte si verifichino assembramenti e forme di convivialità che possano accrescere il rischio di contagio.

Avendo riferimento al Documento di Valutazione del Rischio aggiornato sulla base dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e approvato in data odierna ed avvalendoci delle indicazioni dettate per gli Uffici giudiziari dal medico di riferimento e dagli organi sanitari territorialmente competenti², si evidenziano le seguenti prescrizioni relative al contesto lavorativo:

Va premesso che il "CONTATTO DI CONTATTO" (ad esempio, persona convivente che ha avuto un contatto con persona risultata positiva) non rappresenta una ipotesi che ricade sotto le prescrizioni e le cautele che seguono e non deve essere segnalata. Tale situazione impone, ovviamente, che si dia il più rigoroso rispetto alle cautele e prescrizioni di ordine generale.

Va ancora premesso che le valutazioni circa il regime (ad es., isolamento, quarantena, termine della quarantena, rientro in ufficio) cui sottoporre le persone che ricadono entro i casi di seguito specificati spettano esclusivamente all'autorità sanitaria e non alla dirigenza dell'ufficio giudiziario. Questa ha il dovere di raccogliere le segnalazioni e di sottoporle all'autorità sanitaria, provvedendo agli interventi urgenti, quali il collocamento della persona in smart-working ove sia opportuno e necessario in attesa delle determinazioni circa l'isolamento o la quarantena.

La Corte ha già concordato con gli uffici sanitari competenti (ASL Roma1) protocolli di intervento rapido per la effettuazione di tamponi nei casi di "contatto stretto" con persona risultata positiva e per l'adozione delle misure relative. La tempestività della segnalazione all'Ufficio di ogni "caso confermato" e "stretto contatto" costituisce fattore determinante per l'efficacia delle misure da adottare. In sintesi, e al fine di una coordinata e uniforme risposta da parte della Corte, si ricorda quanto segue:

¹ http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/La_Corte_di_cassazione_in_sicurezza.pdf

² Reperibile sul sito www.cortedicassazione.it

³ Dipartimento Prevenzione ASL Roma 1

1) Possono presentarsi differenti situazioni classificabili quali: "caso sospetto", "caso probabile", "caso confermato", "stretto contatto".⁴ In tutti questi casi la persona deve informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti, seguendone le prescrizioni. Nei casi di caso confermato e stretto contatto, ove non sia possibile contattare subito il medico curante, devono essere contattati i servizi ASL competenti, tramite i numeri 112 o 1500 (per il Lazio, il numero verde è 800118800)

1.1) Caso confermato: si definisce tale esclusivamente il soggetto che risulti positivo ad un tampone per "Sars-cov 2". In tale ipotesi la persona deve: restare obbligatoriamente a casa; informare l'Ufficio del Segretariato generale oppure la Dirigenza amministrativa e redigere breve relazione con l'indicazione dei possibili contatti stretti avuti (nelle 48/72 ore antecedenti i sintomi, ovvero il tampone) con colleghi e personale amministrativo, per un lasso temporale maggiore di 15 minuti, anche indicando i luoghi frequentati. Deve, inoltre, informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti e attenersi alle loro indicazioni e prescrizioni, ivi compresi il decorso della quarantena e l'effettuazione dei tamponi prima del rientro in ufficio.

1.2) Caso sospetto: si definisce tale il soggetto che presenti alcuni dei sintomi riferibili in astratto alla infezione da Sars-cov 2, ovvero il soggetto che presenti tali sintomi e sia stato a contatto con altra persona probabile o con patologia confermata nei 14 giorni precedenti la comparizione dei sintomi.

1.3) Caso probabile: si definisce tale il caso "sospetto" in quanto il risultato al test per Sars-cov 2 sia dubbio.

In entrambe le ipotesi (1.2 e 1.3), la persona deve: restare obbligatoriamente a casa, informare l'ufficio del Segretariato generale oppure la Dirigenza amministrativa e deve, inoltre, informare il proprio medico o gli uffici preposti attenendosi alle loro indicazioni e prescrizioni.

1.4) Stretto contatto⁴: è tale qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato in un lasso di tempo che va da 48 ore prima della comparsa dei sintomi del contatto e sino a 10 giorni

⁴ Per le definizioni complete, si rimanda alle Circolari del Ministero della Salute 0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P del 09/03/2020 e 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P,

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, solo riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

dopo. La tipologia del contatto per definirsi "stretto" deve fare riferimento a situazioni di differente natura ⁴ caratterizzate da una diretta prolungata vicinanza con il soggetto contagiato e dalla assenza dei dispositivi di protezione.

In tale ipotesi la persona deve restare a casa, informare immediatamente l'ufficio del Segretariato generale oppure la Dirigenza amministrativa e fornire una breve relazione sui contatti stretti avuti nelle ultime 48/72 ore. Deve, inoltre, informare immediatamente il proprio medico o gli uffici preposti e attenersi alle loro indicazioni e prescrizioni.

2) Nel caso in cui il magistrato, non residente a Roma, abbia contezza di trovarsi in una delle predette condizioni durante l'udienza o a stretto ridosso della stessa dovrà restare presso la struttura che ospita e avvisare immediatamente l'Ufficio del Segretariato generale, che segnalerà il caso al medico competente per gli interventi necessari, che saranno quanto prima comunicati al magistrato.

3) Per le specifiche indicazioni sulle modalità dell'accertamento e sulla tempistica dell'isolamento, si rimanda alle disposizioni dettate per la gestione del virus, aggiornate con le indicazioni rese dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 di seguito riportate:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Diagnosi: confermata da test molecolare positivo - Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena.

CASI POSITIVI SINTOMATICI: Diagnosi: confermata da test molecolare positivo - Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena


CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI: Diagnosi: confermata da test molecolare positivo. Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure; un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Confidiamo nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite e nella più ampia collaborazione di tutti i magistrati e di tutto il personale della Corte, apparendo la prevenzione e il tempestivo intervento condizioni essenziali per la tutela della salute individuale e collettiva e responsabilità di ciascuno.

Roma, 22 ottobre 2020

Il Dirigente
Vincenzo Di Carlo



Il Primo Presidente
Pietro Curzio

